



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

Ordinanza del Sindaco n° 11 del 11/08/2025

SINDACO

OGGETTO: 14 -15 AGOSTO 2025: MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE PUBBLICHE.

Premesso:

- che l'ordine e la sicurezza urbana sono fondamentali per la tutela dell'incolumità, la vivibilità e il decoro;
- che ormai è diventata consuetudine trascorrere il ferragosto in spiaggia, ove si verificano anche accensione di falò o braci per arrostitire etc..
- che è compito dell'Amministrazione Comunale porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad implementare il livello di sicurezza e a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità in determinate aree del territorio comunale e delle spiagge del litorale, ricadenti all'interno del territorio comunale, interessate da rilevanti flussi di persone;
- che l'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 rafforzando il potere di intervento del Sindaco, il quale può disporre, con propria Ordinanza, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ed anche vietare tutti quei comportamenti che comunque turbano l'utilizzo degli spazi pubblici e demaniali comprese le spiagge;
- Considerato che il consumo di bevande alcoliche, in determinate circostanze, può essere causa di fenomeni di disordine urbano, bivacchi, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, abbandono di rifiuti, imbrattamento delle aree pubbliche, inoltre, le bottiglie di vetro spesso frantumate, oltre ad arrecare pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini;
- Considerato che l'usanza di accendere falò o braci per arrostitire potrebbero involontariamente creare incendi poi difficilmente gestibili;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ravvisati potenziali gravi pericoli per la salute pubblica, nonché per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, emanando un apposito provvedimento contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e della pubblica incolumità; Atteso che il comma 7 bis dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n. 48/2017 che recita "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche...."

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.L. 20/02/17, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 689 del Codice Penale;
- Visto l'art. 50, comma 7 bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 , convertito nella legge n. 48/ 2017; - Visto l'art.54, commi 4 e 4 bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14 , convertito nella legge n. 48/ 2017;
- Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125: “ Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”

IL SINDACO

ORDINA

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

- a) Il 14 agosto 2025 **Divieto temporaneo ed eccezionale**, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, della somministrazione e/o della vendita per asporto o consumo di bevande contenute in bottiglie in vetro, o in altri contenitori atti ad offendere o cagionare una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità.
- b) dal 14 agosto 2025 fino alle ore 6:00 del 15 agosto 2025 è vietato detenere bottiglie di vetro nelle aree pubbliche del territorio comunale, comprese le spiagge libere;
- c) Il divieto, dalle ore 20:00 del 14 agosto 2025 alle 6:00 del 15 agosto 2025, di campeggio sulle spiagge ricadenti nel territorio comunale;
- d) il divieto di accendere fuochi sulle spiagge e nelle aree pubbliche;
- e) il divieto di bivacco nelle spiagge e nelle aree pubbliche.

AVVERTE

1. La violazione dei divieti di cui alle lettere sopra indicate della presente Ordinanza, adottati ai sensi dell'art.7 bis 1 dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000 è punita, ai sensi dell'art. 7 bis.1 dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000;
2. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

DISPONE

di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Prefetto
- Questore
- Comando Stazione carabinieri di Valderice
- Comando Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Albo Pretorio per la Pubblicazione
- divulgazione mediante i mass media

Il Responsabile dell'atto:F.to Barone Concetta

Valderice, 11/08/2025

Sindaco
Stabile Francesco / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale